

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2655

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SALVOLDI, ANDREIS, MATTIOLI, BOATO, SCALIA, FILIPPINI
ROSA, PROCACCI, CIMA, DONATI, BASSI MONTANARI, CERUTI,
GROSSO, LANZINGER**

Presentata il 2 maggio 1988

Regolamentazione del servizio civile alternativo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 15 dicembre 1972 n. 772 concernente « norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza » che rappresentò un importante passo in avanti sul piano del riconoscimento della libertà di coscienza, attraverso la legalizzazione del rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza (fino ad allora punito severamente come reato militare, con ripetute condanne per « disobbedienza » finché l'interessato non era posto in congedo illimitato, eventualmente sulla base di una causa di riforma) e la conseguente istituzione di un servizio civile sostitutivo, più lungo del servizio militare di 8 mesi, che l'obiettole doveva prestare, ad oltre 15 anni dalla sua entrata in vigore è ormai completamente inidonea ad assolvere alla

funzione per la quale allora fu emanata. Sono infatti intervenuti negli ultimi anni alcuni importanti provvedimenti giurisprudenziali (le sentenze della Corte costituzionale n. 164 del 1985 e n. 113 del 1986 e la sentenza n. 16 del 1985 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria) nonché alcune prese di posizione politicamente significative, sia a livello nazionale (risoluzione del 26 novembre 1986 della Commissione difesa della Camera dei deputati) sia a livello internazionale, (risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 1983 e della Commissione per i Diritti dell'uomo dell'ONU del 1° marzo 1987) ed infine alcuni provvedimenti amministrativi decisamente migliorativi della precedente gestione del servizio civile da parte del Ministero della difesa

(Circolare del 20 dicembre 1986 e Pronuntario dell'1° agosto 1987).

Si deve inoltre ricordare l'articolo 4 dell'Intesa, sottoscritta nel dicembre 1986, fra lo Stato Italiano e l'Unione delle Chiese Avventiste nonché la Direttiva CEE in materia di obiezione di coscienza che è in corso di approvazione.

Esaminiamo rapidamente i provvedimenti sopra menzionati.

LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

LA SENTENZA N. 164 DEL 1985.

La Corte costituzionale, chiamata a decidere sulla legittimità dell'articolo 3, secondo comma della citata legge n. 772 del 1972 (decisione sulla domanda di obiezione di coscienza e di servizio civile da parte del Ministro della difesa entro sei mesi dalla presentazione), con la sentenza n. 164, emanata nel maggio 1985, ha stabilito che il richiedente, trascorso tale periodo di sei mesi, può attivare la procedura per la formazione del silenzio-rifiuto attraverso il meccanismo dell'istanza-diffida al Ministro della difesa, allo scopo di adire l'autorità giurisdizionale (il TAR). La Suprema corte ha invitato inoltre il Ministro della difesa ad una più puntuale applicazione dell'articolo 3, secondo comma della legge 772 onde ridurre al minimo indispensabile gli innegabili disagi connessi ad ogni prolungata attesa. Ha affermato inoltre la legittimità della legge 772 la quale « non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difesa della Patria, ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato »; pertanto, « a determinate condizioni il servizio militare armato può essere sostituito da altre prestazioni personali di portata equivalente, riconducibili anch'esse all'idea di difesa della Patria ».

LA SENTENZA N. 113 DEL 1986.

La Corte costituzionale, chiamata a decidere sulla legittimità dell'articolo 11 della legge n. 772 del 1972 (equiparazione degli obiettori di coscienza ai militari), ne ha dichiarato la parziale illegittimità nella parte in cui si stabilisce che gli obiettori sono sottoposti alla giurisdizione dei Tribunali militari. Infatti nella sentenza n. 113, emanata nell'aprile 1986, si stabilisce che l'ammissione al servizio civile sostitutivo costituisce una nuova causa di cessazione dall'appartenenza alle Forze armate. Cioè il giovane che si professa obiettore, al momento in cui presenta la sua dichiarazione di obiezione, in quanto « abile ed arruolato » ha lo *status* di militare, essendo, come tutti gli altri arruolati in attesa di chiamata alle armi, collocato in congedo illimitato provvisorio. Se la sua domanda di servizio civile è respinta, conserva lo *status* di militare ed è chiamato a prestare il servizio di leva. Se, invece, la domanda è accolta « l'ammesso al servizio civile sostitutivo perde lo *status* di militare acquisito in forza dell'arruolamento, con conseguente cessazione della sua appartenenza alle Forze armate e della sua assoggettabilità alla giurisdizione militare ». Se però, in seguito, l'obiettore « decade » dal servizio civile, riacquista lo *status* di militare. La Suprema corte ha affermato inoltre la natura profondamente diversa tra il servizio civile ed il servizio militare; infatti il servizio civile è non solo « un diverso modo dai contenuti non militari, di adempiere l'obbligo del servizio militare » ma costituisce anche un limite all'adempimento di quel servizio per cui « non può non tradursi in un'alternativa di natura profondamente diversa ».

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO.

Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi contro il rigetto di un'istanza di riconoscimento come obiettore di coscienza, ha emanato nel maggio 1985 in

adunanza plenaria la sentenza n. 16 nella quale si afferma che « l'obiettore non è tenuto a dimostrare come e dove abbia professato quei profondi convincimenti che devono essere il supporto dei motivi di coscienza addotti, ma ha semplicemente l'onere di indicare il motivo o i motivi che dal legislatore sono stati astrattamente ritenuti meritevoli della deroga all'obbligo del servizio militare ».

Si afferma inoltre che « alla Commissione non è demandato il compito di valutare in positivo il grado di profondità dei convincimenti e dei motivi allegati dal richiedente, ma solo la loro attendibilità, anzi, meglio, la loro infondatezza ai fini della concessione del beneficio ». Pertanto « la motivazione della domanda (di obiezione di coscienza) si risolve nella indicazione del motivo o dei motivi rientranti tra quelli previsti dalla legge » anche perché « la concreta formulazione dei motivi da parte del richiedente potrebbe prestarsi a forme di discriminazione fondata sul livello intellettuale e culturale dei richiedenti che il legislatore ha per certo voluto evitare ».

RISOLUZIONE DELLA COMMISSIONE DIFESA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

La risoluzione, approvata il 26 novembre 1986 con un'ampia maggioranza, comprendente anche deputati dei gruppi di opposizione, impegna il Governo, in particolare, al « rigoroso rispetto del termine di sei mesi per l'esame delle richieste e l'assegnazione degli obiettori agli enti convenzionati », a « rispettare le aree vocazionali espresse dagli obiettori », a « favorire con sollecitudine il trasferimento degli obiettori » già precettati in enti appartenenti ad un'area diversa da quella prescelta, a « realizzare un'opportuna capillare informazione » della legge n. 772 del 1972.

LA CIRCOLARE DEL 20 DICEMBRE 1986.

La circolare, emanata dal Ministro della difesa il 20 dicembre 1986 dopo un

lungo confronto con gli obiettori e gli enti più sensibili alla qualificazione del servizio civile, recepisce le loro più importanti richieste, quali, ad esempio:

la facoltà, per gli obiettori, di « indicare le aree vocazionali di impiego, gli enti convenzionati presso cui svolgere il servizio civile sostitutivo e le relative sedi »;

la possibilità, per gli enti, di presentare non solo richieste numeriche, ma anche nominative, di obiettori da utilizzare, anche prima del riconoscimento, al fine di consentire una loro più sollecita assegnazione (tenendo conto dell'area vocazionale espressa dall'interessato);

il diritto degli obiettori di essere impiegati in « prestazioni personali di adeguato impegno sociale, riconducibili all'idea di difesa della patria, sulla base della sentenza n. 164 del 1985 della Corte costituzionale »;

la possibilità per gli enti privi di adeguate strutture per ospitare gli obiettori in servizio di consentire loro di usufruire del vitto e dell'alloggio altrove (ristoranti, pensioni, alberghi e così via) oppure, se residenti nella zona, anche presso le proprie abitazioni (corrispondendo in questo caso, agli obiettori il controvalore rimborsato dall'amministrazione).

IL PRONTUARIO DEL 1° AGOSTO 1987.

Il prontuario per la gestione degli obiettori di coscienza disciplina in modo particolareggiato:

il trattamento economico degli obiettori (riproducendo il contenuto della circolare del 20 dicembre 1986);

l'assistenza sanitaria (regolando la malattia, la convalescenza, le cause di servizio);

i permessi e le licenze;

il procedimento disciplinare a carico dell'obiettore;

il programma di attività, l'orario di servizio (36 ore la settimana), il distacco temporaneo ed il trasferimento dell'obiettore;

le ispezioni ed i controlli nell'ente.

LA RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO.

La risoluzione adottata dal Parlamento Europeo il 7 febbraio 1983 riconosce come fondamentale diritto dell'individuo l'obiezione di coscienza, già espressamente tutelata da numerose Convenzioni e Dichiarazioni internazionali (articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; articolo 18 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; articolo 3 della Dichiarazione americana dei diritti e doveri dell'uomo; articolo 12 della Convenzione americana sui diritti dell'uomo; articolo 8 della Carta africana dei diritti dell'uomo) (punto I della Risoluzione).

La risoluzione afferma inoltre:

che « non vi è tribunale né commissione che possa sondare la coscienza di un individuo », e pertanto è sufficiente una semplice dichiarazione motivata per ottenere il riconoscimento come obiettore di coscienza (punto 3);

che « lo svolgimento del servizio sostitutivo non può essere considerato come una sanzione e deve essere organizzato nel rispetto della dignità della persona interessata e per il bene della collettività, anzitutto in campo sociale e in quello dell'aiuto e della cooperazione allo sviluppo » (punto 4);

che « la durata del servizio sostitutivo non deve eccedere quella del servizio militare ordinario » (punto 5);

che la procedura di riconoscimento dello *status*, di obiettore di coscienza non deve comportare « attese supplementari e complicazioni amministrative, come ora spesso accade » (punto 7).

LA RISOLUZIONE DELL'ONU.

Nel marzo 1984 è approvato dalla Commissione per i diritti umani dell'ONU un rapporto sull'obiezione di coscienza nel quale si stabilisce:

il riconoscimento dell'obiezione di coscienza come diritto dell'individuo;

l'esame sull'ammissibilità della richiesta da parte di un organismo indipendente da quello che deve gestire il servizio civile;

la possibilità del ricorso ad un organo giurisdizionale in caso di rigetto dell'istanza di ammissione al servizio civile;

il diritto dell'interessato ad essere informato sulla procedura per svolgere il servizio civile;

la durata del servizio civile, eguale a quella del servizio militare o, comunque, non punitiva.

Sulla base delle conclusioni formulate nel rapporto, la Commissione per i diritti dell'uomo ha approvato, l'1° marzo 1987, la risoluzione n. 46 con la quale si invitano gli Stati a riconoscere l'obiezione di coscienza al servizio militare come « un legittimo esercizio del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione », tutelato in tutte le Carte internazionali; si raccomanda inoltre agli Stati che prevedono solo il servizio militare, di « prendere in considerazione l'introduzione di varie forme di servizio alternativo per gli obiettori di coscienza, che siano compatibili con le ragioni dell'obiezione, e di smettere di sottoporre tali persone ad imprigionamento ».

L'INTESA CON LA CHIESA AVVENTISTA.

L'Intesa siglata, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, il 29 dicembre 1986 tra la Repubblica Italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del

settimo giorno, prevede all'articolo 4, sulla base del riconoscimento che la Chiesa cristiana avventista « è per motivi di fede contraria all'uso delle armi », che « gli avventisti soggetti all'obbligo del servizio militare siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio sostitutivo civile ». È questa la prima Intesa che riconosce espressamente, ai membri di una Confessione religiosa, il diritto di prestare, anche se non automaticamente, ma « su richiesta », il servizio civile sostitutivo in luogo del servizio militare di leva. Questo diritto è anche previsto (e questa è l'innovazione più importante) per coloro che abbiano prestato il servizio militare e vengono « richiamati ». Infatti il secondo comma dello stesso articolo 4 dispone che « in caso di richiamo alle armi, gli avventisti che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio sostitutivo civile, al servizio militare non armato o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio ».

Il diritto di prestare il servizio civile è riconosciuto (ai sensi del terzo comma) anche ai « ministri di culto », perfino in caso di « mobilitazione generale ». Quelli con « cura di anime » possono essere invece « esonerati » dal servizio militare se lo richiedono.

È inoltre opportuno esaminare rapidamente la situazione dell'obiezione di coscienza e del servizio civile negli altri Paesi.

L'OBIEZIONE NEGLI ALTRI PAESI.

L'obiezione è riconosciuta nelle Costituzioni di alcuni Paesi. Per quanto riguarda l'Europa, è prevista nelle Carte fondamentali d'Austria (articolo 9), Olanda (articolo 196), Portogallo (articoli 41 e 276), Repubblica Federale Tedesca (articolo 12), Spagna (articolo 30).

In genere l'obiezione è riconosciuta sia in tempo di pace che in tempo di guerra, ad eccezione della Finlandia dove è possibile solo in tempo di pace.

Riguardo alle motivazioni, in alcuni Paesi sono ammissibili i motivi di qualsiasi genere (Austria, Belgio, Danimarca, Norvegia, Olanda, Svezia); in altri solo quelli religiosi ed etici (Francia, Finlandia, Grecia, Repubblica Democratica Tedesca, Spagna, Svizzera, Israele — dove peraltro è possibile solo per le donne —).

Anche le modalità del riconoscimento sono molto diverse da Paese a Paese.

In genere la dichiarazione di obiezione è presentata all'autorità militare o ad un altro apposito organo, dopo l'arruolamento. In alcuni Paesi (Danimarca e Finlandia) può essere presentata solo dopo la chiamata alle armi. In altri Stati è possibile presentarla, invece, anche durante la prestazione del servizio militare (Norvegia, Olanda, Repubblica Federale Tedesca, Svezia) o dopo il periodo di istruzione militare di base (Belgio). Naturalmente in questi Paesi è possibile presentarla anche dopo la prestazione del servizio militare.

In nessun Paese il riconoscimento è automatico (cioè dietro la semplice presentazione della dichiarazione). Esiste sempre una commissione, dipendente da una autorità civile o militare, la quale decide sulla domanda di ammissione al servizio civile in base a criteri « oggettivi » (assenza nel richiedente di precedenti penali, di possesso di armi...) o « soggettivi » (interrogatorio del richiedente per accertare la fondatezza e la sincerità delle motivazioni di coscienza da lui adottate nell'istanza).

Nella maggior parte dei Paesi i giovani ricevono adeguate informazioni sulla possibilità di prestare il servizio sostitutivo (in genere al momento dell'arruolamento) e sulle modalità del ricorso in caso di rigetto della domanda.

In sostituzione del servizio militare si può prestare un servizio civile o un servizio militare non armato ed in genere l'obietto ha la possibilità di scegliere il servizio che preferisce. In alcuni Paesi però è possibile prestare solo il servizio militare non armato (Grecia, Repubblica Democratica Tedesca, Israele, Svizzera), molto più lungo del servizio di leva (il doppio in Grecia). In altri Paesi, vice-

versa, è possibile solo il servizio civile (Francia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna).

In genere la durata del servizio civile sostitutivo è più lunga di quella del servizio di leva: da pochi mesi in più (Austria, Danimarca, Norvegia, Svezia, ecc.) fino al doppio (Francia). Nella Repubblica Federale Tedesca, dove l'obiezione è tutelata nella Costituzione, la durata del servizio civile dovrebbe essere eguale a quella del servizio militare, ma in pratica è più lunga di 4 mesi. Solo in Portogallo e nella Repubblica Democratica Tedesca la durata del servizio sostitutivo (servizio civile nel primo Paese e servizio militare non armato nell'altro) è eguale a quella del servizio di leva.

Il servizio civile dipende o da un'autorità civile (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Portogallo, Spagna) o dal Ministero della difesa (Italia, Francia e in tutti i Paesi nei quali è possibile solo il servizio militare non armato).

In alcuni Paesi è anche possibile prestare il servizio civile all'estero in un'attività di cooperazione per lo sviluppo (Belgio, Danimarca, Olanda, ecc.).

Alcune leggi prevedono che il servizio civile abbia inizio con un apposito corso di formazione, della durata di due o quattro settimane, per la preparazione professionale e culturale dell'obiettori. In Svezia esiste una scuola per gli obiettori.

Il servizio civile è prestato nei servizi sociali, assistenziali, sanitari, culturali, nella protezione civile, nella tutela ambientale, sia presso enti pubblici che privati.

In genere le leggi non consentono agli obiettori di scegliere il settore in cui prestare il servizio civile (solo in Danimarca è possibile) ma in pratica la scelta è possibile; in ogni caso si tiene conto della preparazione professionale e culturale, nonché delle attitudini dell'obiettori per assegnarlo ad un determinato servizio.

In genere gli obiettori hanno lo stesso trattamento economico-giuridico dei militari, anche se non sempre sono militarizzati. In Norvegia esiste un ufficio di Di-

fensore civico *Ombudsman* per la tutela dei diritti degli obiettori.

Esaminiamo ora rapidamente la situazione recente ed attuale dell'obiezione di coscienza e del servizio civile nel nostro Paese.

LE LOTTE DEGLI OBIETTORI PER LA QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE.

Gli obiettori di coscienza hanno contestato subito, appena approvata, la legge n. 772 del 1972 perché ritenuta « restrittiva » e « punitiva » in quanto riconosce solo le motivazioni di coscienza a carattere religioso, filosofico, morale, e perché la durata del servizio civile, da prestarsi in sostituzione del servizio militare, è più lunga di ben otto mesi rispetto al servizio di leva. Gli obiettori hanno, inoltre, contestato il fatto che l'obiezione di coscienza non è riconosciuta come diritto pur essendo espressione delle fondamentali libertà di pensiero, di coscienza e di religione, tutelate in tutte le Carte internazionali; hanno, infine, criticato duramente la presenza della commissione ministeriale avente il compito di accertare « la fondatezza e la sincerità dei motivi di coscienza addotti dal richiedente », in quanto in nessun modo è possibile, né lecito, operare questa indagine.

Gli obiettori, infine, hanno chiesto l'autodeterminazione e l'autogestione del servizio civile, cioè di poter scegliere il tipo di servizio da prestare e l'ente in cui prestarlo, e di programmare concretamente l'attività da svolgere; il tutto ai fini della qualificazione del servizio civile (è indubbio, infatti, che l'obiettori si impegna maggiormente nello svolgere quell'attività di servizio civile per la quale si sente « portato »). Queste richieste degli obiettori sono state sempre appoggiate da quegli enti convenzionati più sensibili alla qualificazione del servizio civile. Gli obiettori, con una mobilitazione continua, che li ha portati spesso ad un duro confronto con il Ministero della difesa, sono riusciti ad ottenere importanti riconoscimenti dall'autorità politico-militare sul

piano dell'autodeterminazione e dell'auto-gestione del servizio civile e cioè: di poter scegliere sia il tipo di servizio civile da svolgere che l'ente nel quale prestarlo; di iniziare il servizio con un corso di formazione, finanziato dal Ministero; di concordare il programma concreto di attività da svolgere con il responsabile dell'ente presso il quale prestano il servizio.

Il Ministero della difesa, però, ha cercato più volte di annullare questi « diritti acquisiti » dagli obiettori, allo scopo di riprendere il pieno controllo della gestione del servizio civile. Ha così negato, ormai da alcuni anni, lo svolgimento dei corsi di formazione e, soprattutto, ha precettato d'autorità gli obiettori in enti diversi da quelli richiesti. In questo caso molto spesso i rapporti con i dirigenti dell'ente sono stati pessimi perché non vi era accordo sulle attività da svolgere in quanto non precedentemente concordate.

Questa situazione ha portato inevitabilmente alla dequalificazione del servizio civile nel quale gli obiettori non si sentivano coinvolti. Inoltre, l'emanazione di alcuni provvedimenti molto discutibili da parte del Ministero della difesa, in particolare la famosa circolare del 19 settembre 1979 (detta « dei 26 mesi » per il fatto che concedeva il congedo o l'esonero dal servizio civile allo scadere del 26° mese dalla presentazione della domanda di obiezione nel caso, rispettivamente, in cui l'obiettore avesse già iniziato il servizio o fosse ancora in attesa di svolgerlo) che comportò un notevole incremento degli obiettori, molti dei quali, inevitabilmente, vedevano nel servizio civile non una « scelta di vita », ma essenzialmente un modo per evitare il servizio militare, portarono ulteriore discredito al servizio civile (basti pensare che oltre 5.000 obiettori non lo prestarono in base alla circolare dei 26 mesi) ed alla formazione del luogo comune secondo il quale tutti gli obiettori sono dei lavativi, senza tenere conto affatto dell'impegno dimostrato nel servizio civile dalla maggior parte degli obiettori, in primo luogo da quanti rifiutarono (e furono molti) di usufruire della circolare dei 26 mesi e prestarono il ser-

vizio in attività particolarmente impegnative (soprattutto nel settore dell'assistenza agli handicappati).

Di fronte a questa situazione, le richieste di una profonda modifica della legge n. 772 del 1972 si fecero sempre più pressanti. Naturalmente lo scopo della riforma della normativa era diverso secondo il richiedente: da un lato, infatti, gli obiettori chiedevano un netto miglioramento della legge in modo che fossero recepite le loro richieste; dall'altro, invece, il Ministero della difesa e alcune forze politiche cercavano di disciplinare in modo più restrittivo la gestione del servizio civile togliendo ogni spazio di autogestione agli obiettori.

Negli ultimi anni, in verità, il confronto tra queste due posizioni è stato piuttosto incerto. Da un lato, gli obiettori hanno ottenuto, con la circolare del 20 dicembre 1986 il riconoscimento dell'autodeterminazione del servizio civile, cioè di poter scegliere sia il settore che l'ente di impiego (la cosiddetta « area vocazionale »), ma dall'altro, il Ministero non ha mantenuto fede a questo impegno, continuando a precettarli d'autorità negli enti.

LE RICHIESTE DEGLI OBIETTORI.

Per sollecitare la riforma, veramente innovativa, della legge n. 772 del 1972, gli obiettori di coscienza hanno elaborato nel 1975, in accordo con il Coordinamento degli enti di servizio civile (CESC), che riunisce un centinaio di enti convenzionati particolarmente sensibili alla qualificazione del servizio civile, una bozza di proposta di legge che prevede, in particolare:

il riconoscimento dell'obiezione di coscienza come diritto soggettivo dell'individuo il quale, pertanto, lo può esercitare in qualunque momento, non solo prima del servizio militare, ma anche durante o dopo la sua prestazione;

l'automatismo del riconoscimento dell'obiezione di coscienza e della conse-

guente ammissione al servizio civile, salvo in presenza di particolari circostanze, specificamente indicate (i cosiddetti « criteri oggettivi »). Infatti, se l'interessato non si trova in una di queste situazioni, la sua domanda è accolta automaticamente, trascorso il termine perentorio di 3 mesi (principio del silenzio-assenso);

la smilitarizzazione della procedura di riconoscimento, affidata allo stesso organo civile che gestisce il servizio civile e non più al Ministero della difesa;

la smilitarizzazione del servizio civile, gestito a livello nazionale non più dal Ministero della difesa, ma da un organo civile, il Comitato nazionale per il servizio civile dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ed a livello regionale dai Comitati regionali per il servizio civile;

la pari dignità del servizio civile e del servizio militare, come due modi alternativi di adempiere al dovere costituzionale di difesa della Patria. Pertanto, il servizio civile è « alternativo » e non più « sostitutivo » del servizio militare ed ha una durata eguale a quella del servizio di leva;

la possibilità per l'obiettore di scegliere sia il tipo di servizio civile che l'ente nel quale prestarlo, concordando, inoltre, il suo programma di attività con il responsabile dell'ente;

l'inizio del servizio civile con un corso di formazione, di almeno 30 giorni, adeguatamente finanziato ed organizzato dal Comitato regionale e/o da uno o più enti convenzionati;

il finanziamento del servizio civile attraverso un apposito Fondo il cui ammontare annuo è pari al costo globale di un soldato di leva nell'esercito, moltiplicato per il numero degli obiettori;

l'informazione adeguata sul servizio civile ed il controllo parlamentare, attraverso una relazione annuale, sulla sua gestione;

la cessazione degli effetti penali conseguenti dai reati compiuti in seguito alla pratica dell'autodistaccamento e dell'autocongedo.

LA NOSTRA PROPOSTA DI LEGGE.

Solo alcune delle richieste degli obiettori sono state recepite nelle proposte di modifica della legge n. 772 del 1972 presentate in Parlamento. La nostra proposta, invece, recepisce tutte le richieste degli obiettori, comprese quelle che hanno trovato un'enorme resistenza al loro accoglimento (riconoscimento in qualunque momento del diritto di opzione per il servizio civile; smilitarizzazione della procedura di ammissione al servizio civile; durata del servizio civile eguale a quella del servizio di leva; servizio civile nella difesa popolare nonviolenta (DPN) ed all'estero), tenendo anche conto delle decisioni in materia di obiezione di coscienza adottate a livello internazionale, nonché delle recenti sentenze della Corte costituzionale, soprattutto della n. 164 del 1985.

Vediamo i punti più significativi:

IL DIRITTO DI OPZIONE PER IL SERVIZIO CIVILE ALTERNATIVO IN QUALUNQUE MOMENTO.

In base alla sentenza n. 164 della Corte costituzionale del 1985, si deduce la pari dignità, come due modi diversi, alternativi, di adempiere al dovere costituzionale di difesa della Patria, del servizio militare e del servizio civile il quale, pertanto, essendo sullo stesso piano del servizio di leva, è « alternativo » e non più « sostitutivo » del servizio militare. Ne consegue il diritto di opzione per il Servizio alternativo non solo prima della prestazione del servizio militare, ma anche durante o dopo il suo svolgimento.

Nella proposta, quindi, non si fa più riferimento agli « obbligati alla leva » (gli arruolati), ma semplicemente ai « soggetti alla leva » (tutti i cittadini maschi da 18 a 45 anni).

LA SMILITARIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE.

Considerato che il servizio civile è « alternativo » al servizio militare, che si può prestare in qualunque momento, che è smilitarizzato (cioè gestito sia a livello nazionale che locale da un ente civile, diverso dal Ministero della difesa) non ha più senso lasciare al Ministero della difesa la decisione in merito all'ammissione o meno al servizio civile, anche tenendo conto di quanto stabilito in alcune norme internazionali.

Pertanto la decisione in merito all'ammissione al servizio civile compete allo stesso organo civile che lo gestisce a livello nazionale: il Comitato nazionale per il servizio civile alternativo, dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in modo da affermarne chiaramente il carattere di organo *super partes*, anche allo scopo di evitare controversie tra il Ministero della difesa e l'altro dicastero che eventualmente avrebbe gestito a livello nazionale il servizio civile.

Il Comitato nazionale dopo aver accertato l'inesistenza delle condizioni oggettive di cui ai punti *a)* e *b)* dell'articolo 1 della proposta, decide sulla ammissione al servizio civile entro il termine perentorio di 3 mesi dalla presentazione della domanda. Pertanto trascorso questo periodo, la domanda è accolta automaticamente (principio del « silenzio-assenso »). Se però l'interessato si trova in una delle particolari situazioni oggettive previste espressamente all'articolo 4 della proposta (condanna per reati che hanno una componente di violenza; prestazione del servizio militare e così via) la sua domanda di ammissione al servizio civile è esaminata da un'apposita commissione, costituita all'interno del Comitato nazionale, la quale non ha assolutamente il compito di accertare la sincerità e la fondatezza delle motivazioni addotte per prestare il servizio civile, ma soltanto di « prendere atto dell'evoluzione della personalità del richiedente », attraverso un

colloquio con lo stesso, che potrà farsi assistere da una persona di sua fiducia e presentare testimoni o documenti a sostegno delle motivazioni da lui addotte per l'ammissione al servizio civile. È opportuno precisare che questa particolare procedura, pur non essendo da noi ritenuta giusta, è stata comunque prevista per tentare di superare le resistenze che inevitabilmente si incontreranno nel cercare di fare riconoscere il diritto all'ammissione al servizio civile in qualunque momento, soprattutto durante la prestazione del servizio militare, che riteniamo utile affermare in base al principio, giustificato sul piano giuridico, sociale e morale, della evoluzione della personalità.

EVOLUZIONE DELLA PERSONALITÀ.

Naturalmente in conseguenza del riconoscimento di questo principio, si è anche prevista la possibilità di poter chiedere di prestare il servizio militare non solo dopo l'ammissione al servizio civile, ma anche mentre lo si sta svolgendo o dopo che lo si è prestato.

Nella proposta abbiamo inoltre previsto il diritto dei riformati o esonerati o dispensati dal servizio militare, che lo desiderano, di prestare il servizio civile alternativo nel settore da loro scelto e per il quale risultino idonei.

IL SERVIZIO CIVILE NELLA DIFESA POPOLARE NON VIOLENTA E ALL'ESTERO.

Tra le attività di servizio civile, è espressamente prevista la possibilità di prestarlo nella cooperazione allo sviluppo, nella ricerca sulla pace ed il disarmo e nello studio e la sperimentazione della « difesa popolare nonviolenta » (DPN). Si prevede, inoltre, che il servizio civile possa essere prestato anche in un altro Paese, soprattutto della CEE, attraverso un ente convenzionato ivi operante. In questo caso, naturalmente, l'attività di servizio civile non riguarda solo la coope-

razione allo sviluppo, ma qualunque altra attività svolta all'estero da un ente nazionale che operi all'estero o per sua iniziativa o perché sede italiana di un'organismo internazionale (ad esempio *Amnesty International*, il Servizio civile internazionale, il Movimento cristiano per la pace, il Movimento internazionale della riconciliazione, il Fondo mondiale per la natura, etc).

Riguardo al servizio civile nella DPN, si prevede (all'articolo 24 della proposta) che venga svolto negli appositi corpi, costituiti presso i comuni che ne hanno fatto richiesta all'apposito Comitato nazionale, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale ne cura la direzione, il coordinamento e la gestione.

È inoltre favorita, con adeguati finanziamenti, la sperimentazione della DPN presso i comuni, eventualmente in collaborazione con le strutture della Protezione civile.

È infine istituita la cattedra di difesa popolare nonviolenta con il compito in particolare di sviluppare la ricerca sulle tecniche concrete di difesa popolare nonviolenta che si possono attuare nella specifica situazione del nostro Paese.

Esaminiamo ora il contenuto degli articoli della proposta di legge.

Articolo 1. Si afferma il diritto soggettivo di optare per il Servizio civile alternativo come modo alternativo di adempiere al dovere costituzionale di difendere la Patria, ai sensi della sentenza 164 del 1985 della Corte Costituzionale.

Sono specificamente stabilite le « condizioni ostative » che impediscono l'ammissione automatica al Servizio civile alternativo, se esistenti al momento della dichiarazione di opzione.

Articolo 2. Si stabilisce che la dichiarazione di opzione per il Servizio civile alternativo può essere presentata in qualunque momento, sulla base del principio della « evoluzione della personalità », e quindi anche durante o dopo la prestazione del servizio militare di leva. La presentazione della dichiarazione so-

spende l'iter militare (la visita di leva, la chiamata alle armi, il servizio militare).

La procedura di ammissione al Servizio civile alternativo è smilitarizzata, cioè affida il richiamo allo stesso organo che gestisce il Servizio civile alternativo (il Comitato nazionale per il servizio civile alternativo).

Articolo 3. Si riconosce il principio del silenzio-assenso con l'automatica ammissione al Servizio civile alternativo trascorsi tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, purché l'interessato non si trovi in uno dei « casi particolari » disciplinati dall'articolo 4.

L'ammissione al Servizio civile alternativo comporta la cancellazione dell'interessato dalle liste di leva o dai ruoli degli abili ed arruolati o dai ruoli militari (secondo la situazione soggettiva nella quale si trova al momento della presentazione della dichiarazione) e la conseguente iscrizione nell'albo degli ammessi al Servizio civile alternativo, tenuto dal Comitato nazionale per il servizio civile alternativo.

In caso di non ammissione al Servizio civile alternativo, l'interessato può presentare ricorso al TAR che sospende l'iter militare.

Articoli 4 e 5. Disciplinano i « casi particolari » di ammissione al Servizio civile alternativo nei quali l'ammissione è decisa da un'apposita Commissione, costituita all'interno del Comitato nazionale per il servizio civile alternativo, sempre entro il termine perentorio di 3 mesi.

Questa commissione, comunque, non ha il compito di accertare la sincerità e la fondatezza delle motivazioni addotte per l'ammissione al Servizio civile alternativo (come è nella legge 772 del 1972), ma deve soltanto prendere atto della « evoluzione della personalità » dell'interessato che potrà presentare testimoni e/o documenti a suo favore.

Chi ha già prestato il servizio militare deve seguire il corso di preparazione al Servizio civile alternativo.

Articolo 6. Tutti gli ammessi al Servizio civile alternativo sono sottoposti ad

una visita medica per accertarne l'idoneità nei vari settori del Servizio civile alternativo, per verificare se ciascuno è in grado di prestare il Servizio civile alternativo prescelto.

Articoli 7, 8, 9, e 10. Disciplinano il Servizio civile alternativo, la cui durata è eguale a quella del servizio militare (per il principio della « pari dignità » di entrambi i servizi come due modi « alternativi » di adempiere al dovere costituzionale di difendere la Patria) e che inizia con un « corso di preparazione » di un mese.

Il Servizio civile alternativo si può prestare presso enti convenzionati (privati o pubblici) in una vasta gamma di settori quali la ricerca sulla pace ed il disarmo, la cooperazione allo sviluppo, lo studio e la sperimentazione della DPN, ed anche all'estero.

L'interessato può scegliere sia il tipo di Servizio civile alternativo (indicando nella dichiarazione di opzione i settori nei quali « preferisce » prestarlo) sia l'ente nel quale prestarlo. Può anche iniziarlo spontaneamente (entro un mese dalla notificazione dell'ammissione o entro il quarto mese dalla presentazione della dichiarazione) altrimenti è assegnato dal Comitato nazionale ad un ente convenzionato tenendo conto delle « preferenze » formulate nella dichiarazione.

Può infine partecipare all'elaborazione del suo programma di attività, che sarà controllato dal Comitato regionale per il Servizio civile alternativo. Anche il programma del « corso di preparazione » è predisposto con la collaborazione dei partecipanti, sulla base dei criteri generali formulati dal Comitato nazionale.

L'attività del Servizio civile alternativo deve rispondere a determinati requisiti, pena lo scioglimento della convenzione con l'ente.

Articoli 11 e 12. Disciplinano la composizione e le funzioni del Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al quale sono affidate tutte le più importanti attività per la ge-

stione del Servizio civile alternativo (ammissione al Servizio civile alternativo, assegnazione all'ente, stipulazione e scioglimento delle convenzioni, tenuta dell'albo degli ammessi, promozione del Servizio civile alternativo...) sotto la vigilanza del Parlamento, al quale deve presentare una relazione annuale.

Articoli 13 e 14. Disciplinano la composizione e le funzioni del Comitato regionale per il Servizio civile alternativo, al quale è affidata la gestione a livello locale del Servizio civile alternativo (organizzazione del « corso di preparazione », controllo del programma di attività concordato con gli ammessi, risoluzione delle eventuali controversie tra ente ed ammessi al Servizio civile alternativo...) anche in collaborazione con gli enti locali.

Articoli 15, 16 e 17. Regolano i diritti, i doveri ed i divieti per gli ammessi al Servizio civile alternativo. In particolare si stabilisce che si deve rispettare il « programma di lavoro » concordato con l'ente presso il quale si presta il Servizio civile alternativo. In caso di inadempienza, si possono infliggere sanzioni disciplinari, previste in un'apposito regolamento da emanarsi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, da parte del Comitato nazionale, fino alla decadenza del Servizio civile alternativo nei casi più gravi.

Articoli 18 e 19. Disciplinano il Servizio civile alternativo da svolgersi in caso di guerra o di mobilitazione generale (consentendo la scelta tra la DPN, la protezione civile ed i servizi sanitari non militarizzati) ed il richiamo degli ammessi al Servizio civile alternativo.

Articoli 20 e 21. Disciplinano la rinuncia e la decadenza dal Servizio civile alternativo.

Per il principio della « evoluzione della personalità » è giusto prevedere che si possa rinunciare all'ammissione al Servizio civile alternativo, così come è possibile rifiutare il servizio militare (durante o dopo il suo svolgimento).

Naturalmente i casi di decadenza dall'ammissione al Servizio civile alternativo sono previsti specificatamente per evitare abusi. Si può anche ricorrere al TAR.

La rinuncia e la decadenza comportano, per chi non ha prestato o ultimato il Servizio civile alternativo, l'obbligo di prestare il servizio militare dalla cui durata è detratto il periodo di Servizio civile alternativo eventualmente prestato.

Articoli 22 e 23. Regolano la costituzione e l'utilizzo del « Fondo per il Servizio civile alternativo », il cui ammontare è stabilito sulla base del costo globale di un soldato dell'Esercito, moltiplicato per il numero degli ammessi al Servizio civile alternativo, gestito dal Comitato nazionale, e l'informazione sul Servizio civile alternativo, attuata attraverso il bando di chiamata alla leva ed un opuscolo inviato a tutti gli iscritti alla leva.

Articolo 24. Disciplina l'organizzazione della « difesa popolare nonviolenta » (DPN) nel nostro Paese, attraverso appositi « Corpi » costituiti presso i comuni autorizzati dal Comitato nazionale per la DPN, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e formato da 7 esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al finanziamento dei « Corpi di DPN » si provvede con un apposito « Fondo » costituito dalla somma destinata dai contribuenti, in sede di dichiarazione IRPEF, alla DPN in alternativa alla difesa armata.

Per promuovere la ricerca sulla DPN è istituita una apposita Cattedra nelle Facoltà di Scienze politiche.

Articolo 25. Disciplina il rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza.

La pena, inflitta dall'autorità giudiziaria militare (in quanto l'interessato ha ancora lo *status* di militare non essendo un ammesso al Servizio civile alternativo), non può superare un anno per la sua espiazione ed esonera dal servizio militare.

Naturalmente, per il principio della « evoluzione della personalità », l'imputato o il condannato possono chiedere di prestare il servizio militare o il Servizio civile alternativo. Se la richiesta è accolta, il periodo trascorso in stato di detenzione è detratto dalla durata del servizio da svolgere.

Il condannato può usufruire dell'« affidamento in prova ».

Articoli 26, 27 e 28. Sono le norme transitorie, finali e regolamentari, poste per disciplinare la fase di transizione dall'attuale normativa alla nuova.

Ringraziamo per la preziosa consulenza nella stesura della proposta di legge, il prof. Giorgio Giannini, autore di alcuni testi in materia di obiezione di coscienza.

Un ringraziamento anche alle associazioni che hanno offerto riflessioni e critiche a questo progetto. Ricordiamo in particolare: Movimento Internazionale della Riconciliazione, Movimento Nonviolento, CARITAS, ARCI, Lega Obiettori di Coscienza, Coordinamento Enti Servizio Civile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Diritto al Servizio civile alternativo).

1. I cittadini soggetti alla leva hanno diritto di adempiere al dovere costituzionale di difesa della Patria, optando per il Servizio civile alternativo (SCA) nei modi previsti dalla presente legge.

2. Non possono avvalersi del diritto di cui al comma 1, coloro che, al momento della presentazione della dichiarazione di opzione per il Servizio civile alternativo:

a) sono titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate, rispettivamente, negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni.

b) sono titolari di licenze relative alla progettazione, produzione e commercio di armi o munizioni o di altro materiale impiegabile, direttamente o indirettamente, a scopo bellico.

ART. 2.

(Dichiarazione di opzione).

1. I cittadini soggetti alla leva che intendono avvalersi del diritto di cui al comma 1 dell'articolo 1, presentano, in qualsiasi momento, la dichiarazione, in carta libera, di opzione per il Servizio civile alternativo, al Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo, di cui agli articoli 11 e 12.

2. Nella dichiarazione si deve fare esplicita menzione di non trovarsi, al momento della presentazione della stessa, in alcuna delle situazioni espressamente previste ai punti *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 1.

3. La presentazione della dichiarazione da parte dei chiamati alla leva degli abili ed arruolati, dei chiamati alle armi, dei richiamati alle armi, comporta rispettivamente la sospensione della chiamata alla leva, della chiamata alle armi, del richiamo alle armi, fino alla definizione della domanda.

4. Il militare in servizio di leva che presenta la dichiarazione di opzione per il Servizio civile alternativo è posto in licenza senza assegni, fino alla definizione della stessa.

ART. 3.

(L'ammissione al Servizio civile alternativo).

1. L'ammissione o meno al Servizio civile alternativo è disposta dal Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo, con decreto del presidente dello stesso, entro il termine perentorio di 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, dopo aver accertato l'inesistenza delle situazioni previste ai punti *a)* e *b)* del comma 2 dello stesso articolo 1. La mancata decisione entro il termine perentorio di 3 mesi comporta l'ammissione automatica al Servizio civile alternativo.

2. L'ammissione al Servizio civile alternativo è comunicata dal Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo al Comitato regionale per il Servizio civile alternativo di cui all'articolo 13 ed all'organo di leva, territorialmente competente, per i conseguenti provvedimenti.

3. L'ammissione al Servizio civile alternativo comporta la cancellazione dell'ammesso dalle liste di leva o dai ruoli degli abili ed arruolati o dai ruoli militari, da parte dei competenti organi di leva, e la conseguente iscrizione nell'albo degli ammessi al Servizio civile alternativo, tenuto dal Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo.

4. In caso di non ammissione al Servizio civile alternativo, l'interessato può esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del luogo di residenza. Il

ricorso al Tribunale amministrativo regionale sospende la chiamata alla leva, la chiamata alle armi, lo svolgimento del servizio militare di leva, il richiamo alle armi, fino alla definizione dello stesso.

ART. 4.

(Casi particolari di ammissione al Servizio civile alternativo).

1. Una apposita commissione esamina la dichiarazione di opzione per il Servizio civile alternativo di coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) sono stati condannati per un reato che abbia una componente di violenza contro la persona o per il reato di detenzione o porto abusivo di armi;

b) sono chiamati alle armi, stanno prestando o hanno già prestato il servizio militare di leva, sono richiamati alle armi.

2. La commissione di cui al comma 1 è nominata all'interno del Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo, con decreto del suo presidente, ed è composta da:

a) il vicepresidente del Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo, che la presiede;

b) un rappresentante degli enti convenzionati;

c) un rappresentante degli ammessi al Servizio civile alternativo;

d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali;

e) un esperto in materia di Servizio civile alternativo.

3. La commissione formula un parere vincolante in merito all'ammissione o alla non ammissione al Servizio civile alternativo, eventualmente sulla base di un colloquio con l'interessato, il quale può presentare documenti o testimoni a sostegno

delle motivazioni per le quali intende svolgere il Servizio civile alternativo.

4. Le funzioni di segretario della commissione, con compiti anche di verbalizzazione delle sedute e delle decisioni adottate, sono svolte da un funzionario alle dipendenze del Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo.

ART. 5.

(Modalità di ammissione al Servizio civile alternativo nei casi particolari).

1. Nei casi previsti all'articolo 4, l'ammissione o la non ammissione al Servizio civile alternativo è disposta dal Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo, con decreto del suo presidente, entro il termine perentorio di 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione, in conformità del parere espresso dalla Commissione di cui all'articolo 4. La mancata decisione entro il termine perentorio di 3 mesi comporta l'ammissione automatica al Servizio civile alternativo.

2. Colui che è ammesso al Servizio civile alternativo dopo aver prestato il servizio militare di leva, deve seguire il corso di preparazione al Servizio civile alternativo, previsto dall'articolo 9.

ART. 6.

(Accertamento dell'idoneità al Servizio civile alternativo).

1. Gli ammessi al Servizio civile alternativo sono sottoposti a visita medica presso una sede designata dal Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo, per l'accertamento dell'idoneità all'espletamento del Servizio civile alternativo nei vari settori di attività che hanno chiesto di svolgere ai sensi dell'articolo 8.

2. Il giovane riformato, esonerato o dispensato dal servizio militare che desidera prestare il servizio civile alternativo ha diritto di svolgerlo nel settore da lui scelto e per il quale risulta idoneo.

ART. 7.

(Modalità del Servizio civile alternativo).

1. Il Servizio civile alternativo è svolto presso enti, pubblici o privati, associazioni, organizzazioni, convenzionati con il Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo, operanti in particolare nei seguenti settori: assistenza; animazione culturale; difesa e conservazione del patrimonio artistico, storico ed ambientale; istruzione; protezione civile; cooperazione allo sviluppo; ricerche sulla pace e il disarmo; studio e sperimentazione della difesa popolare nonviolenta; agricoltura biologica.

2. Il Servizio civile alternativo può essere prestato anche in un altro Paese in particolare della CEE, attraverso un ente, associazione o organizzazione italiana convenzionata, ivi operante.

3. La durata del Servizio civile alternativo è uguale a quella del servizio militare di leva.

4. Gli ammessi al Servizio civile alternativo possono ottenerne il rinvio o il ritardo negli stessi casi in cui è possibile per il servizio militare di leva.

5. Gli ammessi al Servizio civile alternativo possono continuare il servizio stesso, d'accordo con l'ente, con rafferme di sei mesi per un periodo massimo di due anni. I raffermati godono dello stesso trattamento dei militari in ferma prolungata.

ART. 8.

(Scelta del Servizio civile alternativo).

1. Nella dichiarazione di opzione per il Servizio civile alternativo, l'interessato deve indicare i settori nei quali preferisce svolgere il Servizio civile alternativo. Può anche indicare l'ente presso il quale preferisce svolgere il Servizio civile alternativo.

2. L'ammesso al Servizio civile alternativo può iniziare il servizio, in accordo con l'ente prescelto, entro 30 giorni dalla

notificazione della sua ammissione al Servizio civile alternativo o entro il quarto mese dalla presentazione della dichiarazione. L'ente, in tale caso, comunica al Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo l'inizio del Servizio civile alternativo.

3. Se l'ammesso al Servizio civile alternativo non inizia spontaneamente il Servizio civile alternativo entro il termine di cui al comma 2, il Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo lo assegna, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione dell'ammissione al Servizio civile alternativo o entro il quinto mese dalla presentazione della dichiarazione, presso un ente convenzionato, sulla base delle preferenze indicate nella dichiarazione di opzione per il Servizio civile alternativo.

4. Le attività di Servizio civile alternativo svolte dall'ente sono specificate nella convenzione sottoscritta con il Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo.

5. L'ammesso al Servizio civile alternativo contribuisce all'elaborazione del programma di lavoro relativo al suo servizio, nell'ambito delle attività indicate nella convenzione sottoscritta dall'ente.

ART. 9.

*(Corso di preparazione
al Servizio civile alternativo).*

1. Il Servizio civile alternativo inizia con un corso di preparazione, della durata di 30 giorni, computabile a tutti gli effetti come Servizio civile alternativo, organizzato dal Comitato regionale per il Servizio civile alternativo o da uno o più enti convenzionati.

2. Il programma del corso di preparazione al Servizio civile alternativo è predisposto dall'ente organizzatore, in accordo con i partecipanti al corso stesso, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo.

3. Alle spese di organizzazione del corso di preparazione al Servizio civile

alternativo si provvede con apposito finanziamento stabilito dal Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo.

ART. 10.

(Requisiti del Servizio civile alternativo).

1. L'attività di Servizio civile alternativo prestata nell'ente convenzionato, non può, a pena di scioglimento della convenzione:

- a) avere fini di lucro;
- b) essere sostitutiva dell'attività del personale, non in servizio, previsto nell'organico dell'ente presso il quale si svolge il Servizio civile alternativo;
- c) essere sostitutiva dell'attività del personale che l'ente, presso il quale si svolge il Servizio civile alternativo, è tenuto ad assumere ai sensi di legge;
- d) essere sostitutiva dell'opera dei lavoratori che stiano esercitando il diritto di sciopero;
- e) consistere in attività che abbiano relazione, direttamente o indirettamente, con la progettazione, la produzione, la propaganda, il commercio di armi, munizioni o altro materiale impiegabile a scopi bellici.

2. L'attività di Servizio civile alternativo deve rispondere a utilità e finalità pubbliche.

ART. 11.

(Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo).

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo composto:

- a) da due esperti in materia di Servizio civile alternativo;
- b) da tre rappresentanti degli enti convenzionati, pubblici e privati, eletti ogni tre anni da tutti gli enti convenzionati;

c) da tre rappresentanti degli ammessi al Servizio civile alternativo, eletti ogni tre anni da coloro che stanno svolgendo o hanno prestato il Servizio civile alternativo, anche ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Tutti i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati senza alcun limite. In corrispondenza di ogni membro effettivo è designato e nominato un membro supplente.

3. Il Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo elegge al suo interno, ogni anno, il presidente ed il vicepresidente. Le funzioni di segretario del comitato, con compiti anche di verbalizzazione delle sedute, sono svolte da un funzionario alle dipendenze del comitato stesso.

4. Le decisioni del comitato sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Al comitato è assegnato, per il proprio funzionamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, apposito personale regolarmente assunto o eventualmente utilizza quello già in servizio presso le amministrazioni dello Stato o quello di cui al ruolo unico previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 618.

ART. 12.

(Funzioni del Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo).

1. Il Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo svolge le seguenti funzioni:

a) svolge attività di promozione, informazione, qualificazione del Servizio civile alternativo;

b) ammette al Servizio civile alternativo e tiene l'albo degli ammessi al

Servizio civile alternativo e ne dà comunicazione al Comitato regionale per il Servizio civile alternativo;

c) dispone la decadenza dal Servizio civile alternativo, anche prendendo atto della rinuncia allo stesso;

d) provvede al trasferimento dell'ammesso al Servizio civile alternativo, dietro domanda e per giustificati motivi, ad un altro ente di servizio, anche di regione diversa;

e) assegna l'ammesso al Servizio civile alternativo ad un ente convenzionato, anche di regione diversa da quella di residenza, per giustificati motivi e dietro domanda, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 8;

f) stipula le convenzioni con gli enti, pubblici e privati, associazioni o organizzazioni, di cui all'articolo 7, e le comunica al Comitato regionale per il Servizio civile alternativo;

g) scioglie le convenzioni, di cui al punto *f)*, in caso di violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 10;

h) tiene il pubblico registro degli enti convenzionati;

i) infligge le sanzioni disciplinari agli ammessi al Servizio civile alternativo, ai sensi dell'articolo 16;

l) stabilisce norme generali per l'organizzazione e la gestione del Servizio civile alternativo da parte dei Comitati regionali per il Servizio civile alternativo;

m) promuove la sperimentazione del Servizio civile alternativo in settori di attività diverse da quelle indicate nell'articolo 7;

n) definisce i criteri generali per l'organizzazione dei corsi di preparazione al Servizio civile alternativo e per il loro programma;

o) presenta al Parlamento, entro il mese di giugno di ogni anno, una relazione sull'attuazione della legge e sulla gestione del Servizio civile alternativo,

sulla base delle relazioni inviate dai Comitati regionali per il Servizio civile alternativo;

p) coordina le proprie attività con quelle degli enti analoghi degli altri Paesi della Comunità economica europea.

ART. 13.

(Comitato regionale per il Servizio civile alternativo).

1. È istituito in ogni regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato regionale per il Servizio civile alternativo, organo periferico del Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo, composto:

a) da tre rappresentanti degli enti convenzionati, pubblici e privati, eletti ogni tre anni da tutti gli enti convenzionati operanti nella regione;

b) da tre rappresentanti degli ammessi al Servizio civile alternativo, eletti ogni tre anni da coloro che stanno svolgendo o hanno prestato il Servizio civile alternativo nella regione, anche ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772;

c) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Tutti i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati senza alcun limite. In corrispondenza di ogni membro effettivo è designato e nominato un membro supplente.

3. Il comitato regionale per il Servizio civile alternativo elegge al suo interno ogni anno il presidente ed il vicepresidente; le funzioni di segretario del comitato, con funzioni anche di verbalizzazione delle sedute, sono svolte da un funzionario alle dipendenze del Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo, il quale assegna al Comitato regionale per il servizio civile alternativo il perso-

nale necessario per l'espletamento delle sue funzioni.

4. Le decisioni del comitato sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 14.

(Funzioni del Comitato regionale per il Servizio civile alternativo).

1. Il comitato regionale per il Servizio civile alternativo svolge le seguenti funzioni:

a) tiene l'albo degli ammessi al Servizio civile alternativo residenti nella regione e in servizio presso enti convenzionati operanti nella regione;

b) tiene il pubblico registro degli enti convenzionati della regione;

c) organizza i corsi di preparazione al Servizio civile alternativo, direttamente o attraverso gli enti convenzionati, e ne cura la gestione amministrativa e finanziaria e vi destina gli ammessi al Servizio civile alternativo;

d) cura la gestione amministrativa e finanziaria del Servizio civile alternativo con i fondi assegnati dal Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo ai sensi dell'articolo 22;

e) vigila con proprio personale sull'attività del Servizio civile alternativo svolta presso gli enti convenzionati e riferisce al Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo in caso di violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 10;

f) controlla l'attuazione del programma di attività svolto dagli ammessi al Servizio civile alternativo;

g) coordina l'attività del Servizio civile alternativo con gli interventi promossi dagli enti locali della regione, nei settori previsti dall'articolo 7;

h) risolve le controversie tra l'ente e gli ammessi al Servizio civile alternativo operanti presso di questo;

i) invia al Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione sulla gestione del Servizio civile alternativo a livello regionale;

l) comunica al Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo l'espletamento del servizio da parte dell'interessato.

ART. 15.

(Condizione degli ammessi al Servizio civile alternativo).

1. Coloro che prestano il Servizio civile alternativo godono dello stesso trattamento economico di coloro che prestano il servizio militare di leva in qualità di soldato, nonché dei permessi, licenze, dispense, facilitazioni e riduzioni previste per questi ultimi, fino all'emanazione di un apposito regolamento da parte del Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il trattamento di vitto ed alloggio di colui che presta il Servizio civile alternativo è assicurato dall'ente presso il quale presta servizio, sulla base della convenzione di cui all'articolo 7.

3. L'assistenza sanitaria per gli ammessi al Servizio civile alternativo è assicurata dalle unità sanitarie locali.

4. Le spese per il trattamento economico degli ammessi al Servizio civile alternativo e per il loro vitto ed alloggio sono a carico del Fondo per il Servizio civile alternativo di cui all'articolo 22.

ART. 16.

(Doveri dell'ammesso al Servizio civile alternativo).

1. L'ammesso al Servizio civile alternativo deve attuare il programma di lavoro concordato con l'ente presso il quale presta servizio.

2. In caso di inadempienza il responsabile dell'ente invia adeguata documen-

tazione al Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo che può infliggere una sanzione disciplinare sulla base dell'apposito regolamento da emanarsi ad opera del Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

3. Nei casi più gravi il Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo può disporre la decadenza dall'ammissione al Servizio civile alternativo ai sensi dell'articolo 21.

4. Fino all'emanazione del Regolamento di cui al comma 2, colui che presta il Servizio civile alternativo deve rispettare lo Statuto o il regolamento interno dell'ente presso il quale presta servizio ed in caso di inadempienza è soggetto alle sanzioni disciplinari eventualmente in esso previste.

ART. 17.

(Divieti per l'ammesso al Servizio civile alternativo).

1. Coloro che prestano il Servizio civile alternativo non possono assumere impieghi pubblici o privati ed intraprendere attività professionali, a pena di decadenza dal Servizio civile alternativo.

2. Per coloro che svolgono le attività e le funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per coloro che prestano il servizio militare di leva, in particolare per la conservazione del posto di lavoro.

3. Agli ammessi al Servizio civile alternativo è vietato detenere o usare armi o munizioni indicate, rispettivamente, dagli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, nonché svolgere attività di progettazione, produzione, propaganda, commercio, anche a mezzo rappresentante, delle armi o munizioni predette o di altro materiale impiegabile, direttamente o indirettamente, a scopo bellico.

4. È fatto divieto all'autorità di pubblica sicurezza ed all'autorità ammini-

strativa, di rilasciare o rinnovare agli ammessi al Servizio civile alternativo alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al comma 3 o alla detenzione o porto di armi.

5. L'ammesso al Servizio civile alternativo che trasgredisce ai divieti di cui al comma 3, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la decadenza dell'ammissione al Servizio civile alternativo, se deve ancora prestarlo o lo sta svolgendo, e con la cancellazione dall'albo degli ammessi al Servizio civile alternativo, se l'ha già prestato.

ART. 18.

*(Il Servizio civile alternativo
in caso di guerra).*

1. In caso di guerra o di mobilitazione generale, coloro che stanno svolgendo il Servizio civile alternativo sono assegnati, a loro scelta, ai corpi di difesa popolare non violenta oppure ai servizi di protezione civile o ai servizi sanitari ed assistenziali, non militarizzati.

2. Le disposizioni stabilite dal comma 1 si applicano anche a coloro che hanno prestato il Servizio civile alternativo, anche ai sensi della citata legge 15 dicembre 1972, n. 772, se richiamati.

ART. 19.

(Congedo e richiamo).

1. Coloro che hanno prestato il Servizio civile alternativo sono collocati in congedo illimitato provvisorio dal Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo ed al compimento del 45° anno di età sono posti in congedo assoluto.

2. Coloro che hanno prestato il Servizio civile alternativo e non sono ancora collocati in congedo assoluto, possono essere richiamati in servizio, in particolari circostanze di necessità, con provvedimento del Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo. Ad essi si appli-

cano le stesse disposizioni previste per i militari richiamati alle armi.

3. Coloro che hanno prestato il Servizio civile alternativo nella Protezione civile e non sono ancora collocati in congedo assoluto, possono chiedere di essere utilizzati nelle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali.

4. Sulla richiesta dei soggetti di cui al comma 3 decide entro tre giorni il Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo.

5. Essi hanno diritto, se lavoratori dipendenti, al trattamento economico da parte del datore di lavoro al quale è rimborsato, da parte del Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo, l'importo pagato per un periodo massimo di 15 giorni.

ART. 20.

(Rinuncia all'ammissione al Servizio civile alternativo).

1. Colui che ha presentato domanda di ammissione al Servizio civile alternativo e vi è stato ammesso può rinunciarvi in qualunque momento, presentando una dichiarazione in carta libera al Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo.

2. Se il Servizio civile alternativo è in corso, la sua prestazione è sospesa dal momento della presentazione della dichiarazione di rinuncia.

3. Il Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo prende atto della rinuncia disponendo, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, la sospensione della procedura di ammissione al Servizio civile alternativo o la decadenza dal Servizio civile alternativo, se l'interessato vi era già ammesso.

4. Colui che ha rinunciato al Servizio civile alternativo ed è ancora soggetto alla leva, è tenuto ad adempiere agli obblighi militari.

5. In questo caso il periodo di Servizio civile alternativo eventualmente prestato è detratto dalla durata del servizio militare di leva ancora da svolgere.

ART. 21.

(Decadenza dall'ammissione al Servizio civile alternativo).

1. Decade dall'ammissione al Servizio civile alternativo:

a) colui che è condannato, con sentenza definitiva, per un reato che abbia come componente una violenza contro la persona, oppure per il reato di detenzione o porto abusivo di armi, commesso dopo l'ammissione al Servizio civile alternativo;

b) colui che contravviene ad uno dei divieti previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 17;

c) colui che rinuncia all'ammissione al Servizio civile alternativo, ai sensi dell'articolo 20;

d) chi ha dichiarato il falso nella dichiarazione di opzione al Servizio civile alternativo in relazione ai punti *a)*, *b)* del comma 2 dell'articolo 1.

2. La decadenza è adottata dal Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo con provvedimento motivato contro il quale è possibile il ricorso al TAR del luogo di residenza. In tale caso il provvedimento di decadenza è sospeso fino alla definizione del ricorso al TAR.

3. Il Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo, prima di adottare il provvedimento di decadenza, deve ascoltare l'interessato, il quale può farsi assistere da un difensore di fiducia e presentare testimoni o documenti a suo discarico.

4. La decadenza comporta la cancellazione dall'albo degli ammessi al Servizio civile alternativo, tenuto dal Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo, ed è comunicata al competente organo di leva per la reinscrizione del decaduto nelle liste di leva o nei ruoli degli abili ed arruolati o nei ruoli militari.

5. La decadenza comporta, per chi non ha prestato o non ha ultimato il

Servizio civile alternativo ed è quindi ancora soggetto alla leva, l'obbligo, se dichiarato abile ed arruolato, di prestare il servizio militare di leva, dalla cui durata è detratto il periodo di Servizio civile alternativo eventualmente prestato.

ART. 22.

(Fondo per il Servizio civile alternativo).

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito il Fondo per il Servizio civile alternativo, iscritto con un apposito capitolo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. L'ammontare annuo del fondo è pari al costo globale di un soldato in servizio militare di leva nell'Esercito, individuato sulla base del bilancio del Ministero della difesa approvato dal Parlamento, moltiplicato per il numero degli ammessi al Servizio civile alternativo.

3. Il fondo è gestito dal Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo che lo ripartisce tra i comitati regionali per il Servizio civile alternativo sulla base del numero di ammessi al Servizio civile alternativo e sulla base delle iniziative relative al Servizio civile alternativo che si intendono compiere nelle varie Regioni.

4. I comitati regionali per il Servizio civile alternativo provvedono, con la quota a ciascuno di essi assegnata, alla propria organizzazione ed al finanziamento delle attività di Servizio civile alternativo, dei corsi di preparazione e delle altre iniziative loro spettanti.

5. Fino alla costituzione del Fondo per il Servizio civile alternativo, agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede con il capitolo 1403 del bilancio di previsione del Ministero della difesa per il servizio civile sostitutivo degli obiettori di coscienza ai sensi della citata legge n. 772 del 1972.

ART. 23.

(Informazione sul Servizio civile alternativo).

1. Nel bando di chiamata alla leva deve essere fatta esplicita menzione del diritto all'ammissione al Servizio civile alternativo.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al momento dell'iscrizione nelle liste di leva, deve essere inviato all'interessato un opuscolo, redatto a cura del Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo, contenente tutte le informazioni in merito al Servizio civile alternativo.

ART. 24.

(Difesa popolare nonviolenta).

1. Per difesa popolare nonviolenta si intende la difesa da un'aggressione esterna o interna con mezzi non militari e con tecniche nonviolente.

2. La difesa popolare nonviolenta è realizzata attraverso i Corpi di difesa popolare nonviolenta ai quali partecipano tutti i cittadini maggiorenni che ne hanno fatto richiesta al Comitato nazionale per la difesa popolare nonviolenta, di cui al comma 4.

3. I Corpi di difesa popolare nonviolenta sono costituiti presso i comuni che ne hanno fatto richiesta al Comitato nazionale per la difesa popolare nonviolenta e che sono stati autorizzati sulla base di un progetto di attività approvato dal Comitato nazionale.

4. È istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato nazionale per la difesa popolare nonviolenta, costituito da 7 esperti, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra i quali è eletto il presidente del comitato.

5. Il Comitato nazionale per la difesa popolare nonviolenta ha il compito di:

a) autorizzare la costituzione dei corpi di difesa popolare nonviolenta

presso i comuni che ne hanno fatto richiesta;

b) dirigere e coordinare l'attività dei corpi di difesa popolare nonviolenta costituiti nei comuni;

c) provvedere al finanziamento dei corpi di difesa popolare nonviolenta attraverso l'apposito Fondo di cui al comma 6;

d) presentare una relazione annuale al Parlamento sullo stato della ricerca e della sperimentazione della difesa popolare nonviolenta, entro il mese di aprile.

6. Si provvede al finanziamento dei corpi di difesa popolare nonviolenta attraverso un apposito Fondo, iscritto nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, costituito dalla somma destinata dai contribuenti, in occasione della dichiarazione dei redditi, alla difesa popolare nonviolenta in alternativa alla difesa armata.

7. È istituita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cattedra di Difesa popolare nonviolenta nelle Facoltà di scienze politiche.

ART. 25.

(Rifiuto del servizio militare).

1. Colui che rifiuta di iniziare o di continuare il servizio militare di leva adducendo motivi di coscienza è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino ad un anno.

2. L'espiazione della pena, esonera dal servizio militare di leva.

3. L'imputato o il condannato possono chiedere al Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo l'ammissione al Servizio civile alternativo. Il richiedente è messo in libertà in attesa della definizione della domanda. In caso di ammissione al Servizio civile alternativo, il tempo trascorso in stato di detenzione è detratto dalla durata del Servizio civile alternativo.

4. L'imputato o il condannato possono presentare domanda al Ministro della difesa di essere nuovamente chiamati alle armi. La richiesta deve essere valutata dal Ministro della difesa entro il termine perentorio di 30 giorni. In mancanza di decisione entro tale termine, la richiesta si intende accolta automaticamente. Il periodo di tempo trascorso in stato di detenzione è detratto dalla durata del servizio militare di leva che si deve prestare.

5. Il condannato può usufruire dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come da ultimo sostituito dall'articolo 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

ART. 26.

(Norme regolamentari).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo provvede all'emanazione delle norme regolamentari per la sua attuazione.

2. Le norme di attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, emanate con il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, rimangono in vigore, per le parti non incompatibili, fino all'emanazione del regolamento previsto dal presente articolo.

ART. 27.

(Norme transitorie).

1. Le dichiarazioni di opzione al Servizio civile sostitutivo in qualità di obiettore di coscienza, ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, ancora in attesa di definizione al momento della data di entrata in vigore della presente legge, sono definite ai sensi della presente normativa.

2. Le convenzioni in atto, al momento della data di entrata in vigore della presente legge, tra il Ministero della difesa e

gli enti, organizzazioni, associazioni e corpi di cui all'articolo 5 della citata legge n. 772 del 1972, passano alla competenza del Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo che può sciogliere quelle non rispondenti alle finalità della presente legge.

3. Con la data di entrata in vigore della presente legge cessa qualsiasi effetto conseguente a pronunce penali, anche irrevocabili, emesse per il reato di cui all'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, nei confronti degli obiettori di coscienza che abbiano prestato un periodo di servizio civile non inferiore a 12 mesi, comprovato anche soltanto sulla base di un attestato scritto dal responsabile dell'ente presso il quale hanno prestato il servizio.

4. Sono annullati tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso per il reato di cui al comma 3 e per i reati previsti dal Codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, per essersi gli obiettori di coscienza trasferiti, senza autorizzazione, ad un ente diverso da quello di servizio civile.

5. Nelle ipotesi previste dai commi 3 e 4 è cancellata dal casellario giudiziario la menzione della condanna, eventualmente disposta dall'organo giudicante.

6. Sono rimborsate all'ente, sulla base della convenzione, le spese sostenute per il mantenimento dell'obiettore di coscienza che, in accordo con l'ente stesso, ha iniziato il servizio civile sostitutivo spontaneamente, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, prima di essere riconosciuto con decreto del Ministro della difesa o prima della destinazione ufficiale da parte del Ministero della difesa.

7. Colui che ha iniziato il servizio civile sostitutivo nella situazione prevista al comma 6, ha diritto alla corresponsione del trattamento economico per tutto il periodo di servizio prestato prima della destinazione ufficiale presso l'ente da parte del Ministero della difesa.

8. Per quanto riguarda i commi 6 e 7, il periodo di servizio civile sostitutivo effettivamente prestato dall'obiettore presso l'ente prima della sua destinazione ufficiale da parte del Ministero della difesa, deve essere attestato, con una dichiarazione scritta del responsabile giuridico dell'ente presso il quale il servizio è stato prestato.

ART. 28.

(Norme finali).

1. La presente legge abroga la legge 15 dicembre 1972, n. 772, come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.